

URBA-I 004 S.R.L. - Milano

Pubblicazione ai sensi dell'art. 6, comma 7 e 7-bis del D.Lgs. 28/2011 della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il comune di Volvera (TO).

Documento allegato



Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

**DEL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE**

N.421 del 07/07/2025

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA [P.A.S.] (ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28) FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.577,84 KWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBASSANO (TO) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE CHE COINVOLGONO ANCHE IL COMUNE DI VOLVERA (TO) – PRATICA SUAP N. 12929920960-25092024-1915 – ISTANTE: URBA-I 004 S.R.L. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 RESA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA

L'anno duemilaventicinque, addì sette del mese di Luglio, nel Palazzo Comunale il Dirigente III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ENZO GRAZIANI adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 421 DEL 07/07/2025

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA [P.A.S.] (ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28) FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.577,84 KWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBASSANO (TO) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE CHE COINVOLGONO ANCHE IL COMUNE DI VOLVERA (TO) – PRATICA SUAP N. 12929920960-25092024-1915 – ISTANTE: URBA-I 004 S.R.L. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 RESA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA

IL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Visti:

- ☐ L'articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- ☐ I decreti del Sindaco n. 24 del 10/11/2020, n.12 del 29/07/2024 e n.16 del 14/10/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente ENZO GRAZIANI la direzione del settore III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE nel cui ambito è inserito l'ufficio ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO;
- ☐ La deliberazione della G.C. n. 2 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025, il quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell'ambito dello stesso ufficio ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO;
- ☐ La deliberazione della G.C. n. 38 del 20/03/2025 e s.m.i con la quale è stato approvato il PIAO;

Premesso che:

- con la pratica SUAP in oggetto la società URBA-I 004 S.r.l. (sede legale Via Dante 16, 20121 Milano - C.F. e P.I. 12929920960) ha presentato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata [P.A.S.] (articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera (TO);

- con comunicazione prot n. 32322 del 7 ottobre 2024 è stata convocata la prescritta conferenza dei servizi resa in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito "*legge*");
- sulla scorta degli atti di dissenso acquisiti è stata adottata la determinazione n. 70 del 6 febbraio 2025 di conclusione negativa della conferenza;
- la succitata determinazione ha prodotto l'effetto di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, secondo periodo, della *legge*;
- il soggetto istante, con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, ha presentato osservazioni al Comune di Orbassano riferite anche al mancato avvio del preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis legge;
- con nota del Comune di Orbassano prot.n. 9435 del 21 marzo 2025, in riscontro all'istanza di cui sopra, si comunicava, ai fini della massima tutela del contraddittorio ed ai fini partecipativi del procedimento della società URBA-I 004 S.r.l., l'accoglimento dell'istanza prodotta, limitatamente agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto, precisando che pertanto la determinazione n. 70/2025 non doveva intendersi quale provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza;
- l'amministrazione procedente ha pertanto ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della *legge*, trasmettere alle Amministrazioni coinvolte le osservazioni pervenute dalla società URBA-I 004 S.r.l., procedendo ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- con nota prot. n. 10998 del 2 aprile 2025 si è provveduto, per la valutazione delle osservazioni pervenute, indire una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della *legge*, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex articolo 14-bis della medesima *legge*, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e i soggetti coinvolti;
- in data 04/04/2025 è stato notificato al Comune di Orbassano ricorso al TAR Piemonte, promosso dalla società URBA-I 004 S.R.L. per "*l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della Determinazione Dirigenziale del Comune di Orbassano - Dirigente III Settore - Urbanistica, Cultura, Servizi Ai Cittadini e alle Imprese n. 70 del 6.2.2025, avente per oggetto la Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 resa in forma simultanea e modalità sincrona in relazione alla Procedura Abilitativa*

2 Semplificata (P.A.S.) presentata dalla Società in data 30.9.2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp sito prevalentemente nel Comune di Orbassano e delle relative opere di connessione alla rete, site nel Comune di Volvera; della nota prot. n. 1718 del 30.1.2025, con cui il Comune di Volvera – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico; della nota prot. n. 3575 del 30.1.2025, con cui il Comune di Orbassano – III Settore Urbanistica ha parimenti espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico; nonché, in parte qua, della nota del Comune di Orbassano – II Settore Urbanistica del 21.3.2025, con cui il Comune di Orbassano ha accolto l'istanza di annullamento in autotutela della precedente Determinazione Dirigenziale n. 70 del 6.2.2025 presentata dalla Società URBA-I 004 S.r.l. "limitatamente, allo stato, agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto"; nonché della nota prot. n. 10998 del 2.4.2025, con cui il Comune di Orbassano – Sportello Unico per le Attività Produttive ha trasmesso l'avviso di convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona", instando altresì, la società ricorrente, per la condanna al risarcimento danni dell'Amministrazione;

Dato atto che:

- non sono stati espressi, da parte dei soggetti convocati alla Conferenza dei servizi, dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies della *legge*;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 14-bis, commi 3 e 4, della *legge*, è stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno reso le proprie determinazioni formulate in termini di assenso o dissenso e indicanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Preso atto:

- della nota prot. n. 20847 del 30 giugno 2025, allegata alla presente, con la quale il Comune di Volvera, per tramite del Servizio Pianificazione e Gestione del territorio, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

- della nota prot n. 20850 del 30 giugno 2025, allegata alla presente, con la quale il Comune di Orbassano, per tramite del Settore Urbanistica, ha espresso il proprio motivato parere favorevole;

Evidenziato che:

- in base all'articolo 14-ter, comma 7, della *legge*, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti;
- come già riferito, sono pervenuti solamente due pareri formulati dai soggetti convocati alla Conferenza dei servizi, entrambi favorevoli alla realizzazione dell'intervento, non essendo stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies della *legge*, con la conseguente acquisizione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 14-bis, commi 3 e 4, della *legge*, dell'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno reso le proprie determinazioni;
- le posizioni espresse ed acquisite sono pertanto unanimemente favorevoli alla realizzazione dell'intervento;
- non vi sono ragioni per discostarsi dalle determinazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti;

Evidenziato altresì che:

- con comunicazione in data 26/06/2025 la società URBA-I 004 S.R.L. ha presentato formale impegno alla realizzazione delle opere di compensazione ivi indicate, da realizzarsi nel Comune di Orbassano al consolidamento del titolo autorizzativo dell'Impianto;
- in data 03/07/2025, la società URBA-I 004 S.R.L., per tramite del proprio legale, ha comunicato che, al consolidamento del titolo autorizzativo dell'Impianto, presenterà atto di formale rinuncia al ricorso e/o sopravvenuta carenza di interesse allo stesso, a spese compensate.

Ritenuto:

- di far integralmente proprie le motivazioni portate a sostegno dei succitati pareri favorevoli formulati dal Comune di Volvera, per tramite del Servizio Pianificazione e Gestione del territorio, con nota prot. n. 20847 del 30

giugno 2025, e dal Comune di Orbassano, per tramite del Settore Urbanistica, con nota prot n. 20850 del 30 giugno 2025;

Visti:

- il preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A Codice rintracciabilità 313095195 aggiornato in data 25/03/2024;
- l'accettazione da parte del proponente in data 27/05/2024;
- la validazione del Piano Tecnico di e-distribuzione in data 29/08/2024.

Dato atto che:

- nell'accettazione del preventivo, il proponente ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione, tali opere saranno realizzate ed esercite da e-distribuzione che dovrà richiedere la voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di tale infrastruttura;
- il proponente ha accettato la proposta di interventi e misure compensative di carattere ambientale e territoriale richiesti dal Comune, impegnandosi a sottoscrivere apposita convenzione per la realizzazione degli stessi.

Considerato che:

- le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino sono stabilite nella misura minima del 100% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, stimato sulla base di apposita perizia giurata;
- la garanzia finanziaria deve essere prestata entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate. La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

Acquisita:

- l'Autocertificazione Antimafia, firmata in data 05/11/2024 dal legale rappresentante dell'impresa URBA-I 004 S.R.L., in cui lo stesso dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Dato atto che:

- gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso lo SUAP della Città di Orbassano;

Dato, ulteriormente, atto che:

- il responsabile del procedimento SUAP è il Dott. Stefano Braggion dell'Ufficio Attività economiche e Commercio che ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte da tale ufficio in collaborazione col Servizio Urbanistica del Comune di Orbassano, sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- non sono emerse situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;

Visto:

- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs n.387 del 29.12.2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art.3 "Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione", e s.m.i.;
- il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)"*;

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

1. **di richiamare** quanto in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **la conclusione positiva** della Conferenza dei Servizi decisoria, come sopra indetta, convocata e svolta, con la conseguente produzione degli effetti di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della *legge*;
3. **di dare atto** che la presente determinazione trova immediata efficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo della *legge*.
4. **di approvare il progetto** finalizzato alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera (TO) – Pratica SUAP n. 12929920960-25092024-1915, proponente: URBA-I 004 S.r.l. (sede legale Via Dante 16, 20121 Milano - C.F. e P.I. 12929920960), secondo le modalità riportate nella documentazione tecnica presentata dal proponente in sede di istanza e/o di integrazione tramite il portale SUAP, come tale ritenuta agli atti, che integralmente si richiama a far parte sostanziale del presente atto;
5. **di autorizzare l'esercizio** dell'impianto in oggetto, subordinatamente all'attuazione di tutte le condizioni stabilite in conferenza di servizi, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto e nell'Allegato A, parti integranti e sostanziale del presente atto;
6. **di prendere atto** e recepire i pareri e Nulla Osta riportati all'Allegato B , quali ulteriori pareri vincolanti e quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
7. **di dare atto** che la PAS in oggetto è *sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 (tre) anni, mentre* le altre eventuali autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, soggetti a scadenza, acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, sono assoggettati alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; è pertanto obbligatorio l'aggiornamento e il periodico rinnovo delle medesime.
8. **di precisare** che la presente non esonera il titolare dal conseguimento delle autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti nel presente atto o conseguenti allo stesso in ottemperanza ai pareri formulati dagli Enti nel corso del procedimento. Dell'ottenimento dei singoli atti deve esserne data

comunicazione allo SUAP del Comune;

9. **di subordinare** l'efficacia del presente atto e conseguentemente l'avvio dei lavori alle seguenti condizioni vincolanti, stabilite in sede di Conferenza dei Servizi nonché derivanti dai pareri acquisiti:

Condizioni vincolanti propedeutiche all'avvio lavori dell'impianto fotovoltaico:

- a) registrazione del contratto definitivo relativo all'area dell'impianto entro 180 giorni dalla data della presente;
- b) sottoscrizione della convenzione con il Comune di Orbassano – Settore LL.PP. per la realizzazione di opere di compensazione ambientale;

10. **di subordinare** l'efficacia del presente atto e conseguentemente l'avvio dei lavori all'ottenimento degli eventuali ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella procedura, ma che dovessero risultare necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto;

11. **di stabilire** che e-distribuzione dovrà richiedere la voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere di connessione, dal momento che nell'accettare il preventivo, la Ditta proponente ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

12. **di stabilire** che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A e B; sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.

13. **di stabilire** che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente atto.

14. **di subordinare** l'avvio dei lavori, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con D.M. 10.09.2010, alla corresponsione e successiva formale approvazione da parte del beneficiario, a favore del

Comune sede dell'impianto di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al 100% del valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; il valore delle opere di rimessa in pristino deve risultare da apposita perizia giurata presentata contestualmente alla presentazione della garanzia finanziaria, commisurata al più aggiornato prezziario regionale delle opere pubbliche, ove applicabile. L'avvio lavori è comunque vincolato alla comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate da parte del Comune. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione delle fideiussioni nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca della presente determinazione;

15. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserita nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
16. **di stabilire** che la presente fa salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione o revoca, previa diffida, della presente determinazione, con l'applicazione delle relative sanzioni. Sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- che il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune;

COMUNICA

- che il presente provvedimento:
 - ☐ è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - ☐ è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
 - ☐ verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 S.M.I. nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Orbassano".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del presente atto.

Orbassano, li 07/07/2025

IL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE

ENZO GRAZIANI

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

	CITTA' DI ORBASSANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO III SETTORE URBANISTICA Viale Regina Margherita 15 – 10043 ORBASSANO (TO) – Cod. Fiscale e P.Iva 01384600019 Tel. 011.9036246, 155, 202, 223, 226, 276 – Fax 011.9040910 http://www.comune.orbassano.to.it Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.orbassano.to.it E-mail: urbanistica@comune.orbassano.to.it
---	--

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA N. 322/2024

Orbassano, lì 30/06/2025
prot. int. *in segnature.xml*

Allo **Sportello Unico**
per le Attività Produttive
– SEDE –

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
RESA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA
(art. 14bis L. 241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA “PAS”, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, PER LA: “COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.577,84 KWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBASSANO (TO) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE CHE COINVOLGONO ANCHE IL COMUNE DI VOLVERA (TO)” – PRATICA SUAP N. 12929920960-25092024-1915 – ISTANTE: URBA-I 004 S.R.L.

Premesso che:

- con la pratica SUAP in oggetto la società URBA-I 004 S.r.l. (sede legale Via Giorgio Giuliani, 2, 20123 Milano - C.F. e P.I. 12929920960) ha presentato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata [P.A.S.] (articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera (TO);
- con nota prot. n. 32322 del 07/10/2024 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 della L.241/1990 e s.m.i.;
- sulla scorta degli atti di dissenso acquisiti è stata adottata la determinazione n. 70 del 6 febbraio 2025 di conclusione negativa della conferenza;
- la succitata determinazione ha prodotto l’effetto di rigetto della domanda, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, secondo periodo, della legge 241/90 s.m.i.;

- il soggetto istante, con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, ha presentato alcune osservazioni al Comune di Orbassano riferite anche al mancato avvio del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990 e s.m.i.;
- con nota del Comune di Orbassano prot.n. 9435 del 21 marzo 2025, in riscontro alla nota di cui sopra, si comunicava, ai fini della massima tutela del contraddittorio ed ai fini partecipativi del procedimento della società URBA-I 004 S.r.l., l'accoglimento dell'istanza prodotta, limitatamente agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto, precisando che pertanto la Determinazione n. 70/2025 non doveva intendersi quale provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza;
- con nota prot. n. 10998 del 02/04/2025 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della L.241/1990 e s.m.i., per la valutazione delle osservazioni prodotte dalla Società URBA-I 004 S.r.l con nota 26.02.2025 prot.n. 6809, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14 bis della Legge 241/90 s.m.i.;

Dato atto che:

- Il Comune di Volvera, con nota prot. n. 10296 del 30/06/2025, pervenuta pari data tramite lo Suap, ha comunicato gli esiti dell'istruttoria svolta a seguito dell'esame delle osservazioni proposte dalla società istante nei termini che seguono:

"Nel precedente parere negativo, trasmesso con nota prot. 0001718 del 30/01/2025, lo scrivente servizio aveva ritenuto che gli impianti citati dalla società proponente ai fini del rispetto delle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2011 ("AMG Assemblaggi di Amoroso Giuseppe, sita in via XXV Aprile n. 13/15" e "Fonderia Artistica de Carli, sita in via XXV Aprile n. 37") non potessero configurarsi come impianti industriali rispettosi dei requisiti previsti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006.

L'istruttoria effettuata ha invece permesso di verificare che lo stabilimento della FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L., nelle sedi operative di Via XXV Aprile 37, Volvera (TO), e di Via Rivalta 24 bis, Volvera, risulta essere stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 785-13854/ 2019, la quale comprende, tra i titoli abilitativi, anche "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Secondo quanto riferito, l'immobile di Via Rivalta ospita l'attività di fusione a caldo, essendo quello cui direttamente si riferisce l'AUA prot. n. 785-13854/ 2019. L'immobile di Via XXV Aprile, collocato a poca distanza (e prossimo alle aree dove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) ospita le attività di fusione artistica delle leghe del rame e di altri metalli, con particolare riferimento alla fusione a cera persa.

Al riguardo può dunque ritenersi che l'attività facente capo alla Fonderia Artistica De Carli S.r.l., nelle due citate sedi, faccia parte di un processo produttivo unitario, a prescindere dalla sede al cui interno venga effettuata attività comportante il rilascio di emissioni in atmosfera, potendo i due immobili, collocati a breve distanza tra loro (poco più di 500 metri di distanza) essere intesi come un unico complesso produttivo unitario, essendo volti ad ospitare delle attività appartenenti a fasi diverse ma facenti parte del medesimo ciclo produttivo aziendale, così come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 268, comma 1, lett. h) del Cod. Ambiente.

Conformemente a quanto illustrato nel punto che precede, pertanto, e diversamente da quanto ritenuto nel precedente parere, la FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L può dunque rientrare tra gli stabilimenti da considerarsi utili per affermare l'idoneità dell'Area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter) n.2., risultando conforme alla definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente.

Richiamati, pertanto:

- l'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2 del D. lgs. n. 199/2021, secondo il quale “nelle more dell'individuazione delle aree idonee (...), sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (...) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”;
- l'art. 268, comma 1, lettera h), Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che, per quanto riguarda la nozione di “stabilimento”, lo qualifica “complesso stabile e unitario che costituisce un ciclo produttivo complessivo, soggetto al potere decisionale di un unico gestore, nel quale sono presenti uno o più impianti o sono svolte una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, depositi e spostamenti...” considerando “stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”;

il servizio scrivente del Comune di Volvera, per quanto di competenza, ritiene che siano rispettate le condizioni di procedibilità della PAS in argomento e pertanto, rideterminando il parere precedentemente reso, rilascia parere favorevole.”

Alla luce di quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, ed in particolare dell'istruttoria svolta dal Comune di Volvera, in virtù delle osservazioni presentate dal soggetto istante con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, a seguito della quale detta amministrazione ha ritenuto che, diversamente da quanto illustrato nel precedente parere, la FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L. può rientrare tra gli stabilimenti da considerarsi utili per affermare l'idoneità dell'Area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter) n.2., risultando conforme alla definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente, con la presente si esprime, per quanto di propria esclusiva competenza in ambito edilizio-urbanistico, **parere favorevole** all'intervento proposto con la P.A.S. in oggetto.

Si ricordano tutti gli obblighi e le condizioni/prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli altri soggetti invitati alla Conferenza di Servizi da inserire nel provvedimento finale, a pena di inefficacia, oltre a tutte le incombenze relative alle opere di compensazione, alla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per le opere di messa in pristino, ecc.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Geom. Maurizio Maiolo

(documento sottoscritto con firma digitale)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA

Arch. Paola GOIETTINA

(documento sottoscritto con firma digitale)

Visto:

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE URBANISTICA
Arch. Enzo GRAZIANI

(documento sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI VOLVERA

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. in *segnatura.xml*

Pratica S.U.A.P. n.12929920960-25092024-1915 - SUAP 2354 - 12929920960 URBA-I 004 S.R.L.

Volvera, 30/06/2025

Spett. li
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio di Viale Regina Margherita n. 15
10043 Orbassano (TO)
suap.to@cert.camcom.it

COMUNE DI ORBASSANO
Viale Regina Margherita n. 15
10043 Orbassano (TO)
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 03 marzo 2011, n. 28) – Avviso di Convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria resa in forma semplificata e modalità asincrona per la valutazione delle osservazioni pervenute – Trasmissione parere

Pratica: 12929920960-25092024-1915

Impresa: URBA-I 004 S.R.L.

Premesso che:

- la società URBA-I 004 S.r.l. (sede legale Via Giorgio Giuliani, 2 20123 Milano - C.F. e P.I. 12929920960) ha presentato al Comune di Orbassano istanza di Procedura Abilitativa Semplificata [P.A.S.] (articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera (TO);
- in data 07/10/2024 il SUAP del Comune di Orbassano ha convocato conferenza dei servizi resa in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con comunicazioni prot. 16575 - 16576 -16577 - 16579 - 16580 - 16581 ricevute in data 07/10/2024, lo scrivente servizio del Comune di Volvera ha preso atto della documentazione afferente alla costruzione ed esercizio del detto impianto fotovoltaico;
- in data 15/10/2024 lo scrivente Servizio ha presentato al Comune di Orbassano richiesta di integrazioni;
- in data 25/11/2024, con note prot. nn. 20010, 20015 e 20016, sono pervenute le integrazioni richieste;

Comune di Volvera – Ufficio Urbanistica ed Edilizia

Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO)

P.I. 01939640015

Tel. 011.98.57.200

E-mail ediliziaprivata@comune.volvera.to.it

P.E.C. comune.volvera.to@legalmail.it

- in data 30/11/2025, con nota prot. 0001718 del 30/01/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso al Comune di Orbassano parere negativo, ritenendo non rispettate le condizioni di procedibilità della P.A.S. in esame;
- con nota in data 02/04/2025 il SUAP del Comune di Orbassano ha trasmesso allo scrivente servizio "Avviso di Convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria resa in forma semplificata e modalità asincrona per la valutazione delle osservazioni pervenute";
- in detto avviso il SUAP del Comune di Orbassano ha comunicato che, sulla scorta degli atti di dissenso acquisiti, era stata adottata la determinazione n. 70 del 6 febbraio 2025 di conclusione negativa della conferenza e che la succitata determinazione aveva prodotto l'effetto di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, secondo periodo, della legge 241/90 s.m.i.. Successivamente erano pervenute al Comune di Orbassano osservazioni prodotte da parte dal soggetto istante con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, riferite anche al mancato avvio del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990 e s.m.i.. Con nota prot.n. 9435 del 21 marzo 2025, in riscontro all'istanza di cui sopra, il Comune di Orbassano aveva comunicato, ai fini della massima tutela del contraddittorio ed ai fini partecipativi del procedimento della società URBA-I 004 S.r.l., l'accoglimento dell'istanza prodotta, limitatamente agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto, precisando che la precedente Determinazione n. 70/2025 non doveva intendersi quale provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza;
- con la citata nota in data 02/04/2025 il SUAP del Comune di Orbassano ha dunque trasmesso al servizio scrivente, ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 della Legge 241/90 s.m.i., le osservazioni prodotte dalla Società URBA-I 004 S.r.l con nota 28.02.2025 prot.n. 6809 e, conseguentemente, ha indetto conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge, per la valutazione delle osservazioni pervenute, indicando il 1° luglio 2025 il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- in data 04/04/2025 è stato notificato al Comune di Volvera ricorso al TAR Piemonte, promosso dalla società URBA-I 004 S.R.L. per *"l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della Determinazione Dirigenziale del Comune di Orbassano - Dirigente III Settore - Urbanistica, Cultura, Servizi Ai Cittadini e alle Imprese n. 70 del 6.2.2025, avente per oggetto la Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 resa in forma simultanea e modalità sincrona in relazione alla Procedura Abilitativa 2 Semplificata (P.A.S.) presentata dalla Società in data 30.9.2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp sito prevalentemente nel Comune di Orbassano e delle relative opere di connessione alla rete, site nel Comune di Volvera; della nota prot. n. 1718 del 30.1.2025, con cui il Comune di Volvera – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico; della nota prot. n. 3575 del 30.1.2025, con cui il Comune di Orbassano – III Settore Urbanistica ha parimenti espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico; nonché, in parte qua, della nota del Comune di Orbassano – Il Settore Urbanistica del 21.3.2025, con cui il Comune di Orbassano ha accolto l'istanza di annullamento in autotutela della precedente Determinazione Dirigenziale n. 70 del 6.2.2025 presentata dalla Società URBA-I 004 S.r.l. "limitatamente, allo stato, agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto"; nonché della nota prot. n. 10998 del 2.4.2025, con cui il Comune di Orbassano – Sportello Unico per le Attività Produttive ha trasmesso l'avviso di convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in*

modalità asincrona”, instando altresì per la condanna al risarcimento danni dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, esaminate le osservazioni proposte dalla società URBA-I 004 S.r.l. con nota 28.02.2025, prot. n. 6809, lo scrivente servizio evidenzia quanto segue.

In via preliminare, alla luce del ricorso al Tar Piemonte proposto dalla società istante, in premessa citato, si ritiene opportuno evidenziare, in ossequio alla necessità di tutela dell'interesse pubblico sotteso alla necessità di salvaguardare l'Ente da un'eventuale pronuncia di condanna ad un risarcimento danni, che la giurisprudenza del Giudice Amministrativo, pronunciandosi sui dinieghi opposti dalle Amministrazioni comunali sulle istanze di Procedura Abilitativa semplificata (PAS) per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su un'area avente destinazione agricola, ha prevalentemente statuito l'illegittimità delle determinazioni negative assunte dagli Enti locali.

Secondo quanto statuito dal pressoché costante orientamento giurisprudenziale (recentemente, ed ex multis, si veda, TAR Lombardia, sez. II, n. 550/2025) la determinazione degli Enti locali in tema di accoglimento e/o diniego sulle istanze di P.A.S. deve necessariamente tener conto della superiore disciplina di riferimento (D.Lgs. n. 199 del 2021), disciplina di diretta derivazione euro-unitaria, trattandosi dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 n. 2001.

La “ratio” della direttiva è quella della promozione dell'impiego dell'energia da fonti rinnovabili – e non più soltanto da fonti fossili – per evidenti necessità di tutela ambientale e di contrasto ai fenomeni negativi cagionati del cambiamento climatico. Si veda a tale proposito l'art. 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021, che pone l'obiettivo della “completa decarbonizzazione” nel 2050 e tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la promozione delle fonti rinnovabili. Il D.Lgs. n. 199 del 2021 contiene inoltre disposizioni “necessarie” ad attuare le misure del PNRR, anche ai fini di ridurre le emissioni di gas serra, la cui nocività per l'ambiente e per l'uomo costituisce senz'altro un fatto notorio. La menzionata direttiva 2018/2001/UE poi «*fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030*» (così l'art. 1 della direttiva stessa).

Ne consegue che le decisioni delle amministrazioni locali sulle procedure di P.A.S. si inseriscono in un più ampio quadro normativo sovranazionale finalizzato alla graduale eliminazione delle fonti fossili ed all'approvvigionamento energetico mediante fonti molto meno inquinanti di quelle attuali, trattandosi di un risultato che lo Stato italiano deve perseguire in virtù degli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea (cfr. l'art. 117 comma 1 della Costituzione).

In questo senso l'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell'installazione degli impianti e fra queste si annoverano le aree agricole collocate nelle vicinanze di impianti industriali (meno di 500 metri) di cui al n. 2) della lettera c-ter) del comma 8.

Il legislatore statale, attuando la norma euro-unitaria, ha quindi ritenuto che la destinazione agricola dell'area non sia ostativa alla collocazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuando una scelta che ha reputato che la posa degli impianti non sia in contrasto con il carattere agricolo della zona interessata.

L'orientamento della citata prevalente giurisprudenza amministrativa consente pertanto di ritenere probabile, o quanto meno più che possibile, che un eventuale contrasto interpretativo sull'applicazione della normativa di settore, possa essere risolto in senso favorevole rispetto alla possibilità di installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con la conseguente necessità di particolare attenzione da parte dell'amministrazione procedente,

chiamata ad assolvere l'onere di una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico giuridico seguito per giungere alla determinazione finale, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso in essere, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente.

Tanto preliminarmente rilevato, e venendo all'esame delle osservazioni pervenute, si evidenzia che, come già in premessa riferito, con nota prot. 0001718 del 30/01/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso al Comune di Orbassano parere negativo, ritenendo non rispettate le condizioni di procedibilità della P.A.S. in esame.

A motivazione del citato parere si era evidenziato che l'intervento oggetto di Procedura Autorizzativa Semplificata risulta all'interno di una fascia di 500m dall'area industriale, artigianale e commerciale della fraz. Gerbole di Volvera.

A parere del servizio scrivente, tale area rientra nella definizione di area idonea di cui al punto 1) del citato art. 20 c. 8 let. cter) del D.Lgs. n. 199/2021 la quale, tuttavia, è stata espressamente rimossa dalle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra dal D.L. n. 63/2024 convertito in legge con L. n. 101/2024, a seguito dell'introduzione del comma 1bis del medesimo art. 20 del D.Lgs. 199/2021, con la conseguente inidoneità della medesima a legittimare l'accoglimento dell'istanza presentata dalla società URBA-I 004 S.r.l.

Sul punto, si conferma quanto illustrato nel precedente parere, dato che le aree di cui al punto 1) *“aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere,”* risultano espressamente inidonee ad ospitare impianti fotovoltaici a terra ai sensi del comma 1bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. n. 63/2024 convertito in legge con L. n. 101/2024.

In merito alle osservazioni presentate dalla società istante, relative alle definizioni di stabilimento e impianto industriale, si evidenzia che il citato riscontro all'interpello ambientale presentato dal Comune di Villalba, reso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, per brevità MASE), non costituisce un'espressa vincolatività per gli enti locali, in quanto le indicazioni fornite ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (così come modificato dal D.L. n. 77/2021) costituiscono meri criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Tale valenza è sostenuta all'interno della Relazione Illustrativa del citato D.L. n. 77/2021, nel quale si afferma che *“il modello che si è scelto di adottare è riferito all'interpello c.d. improprio che si colloca tra gli istituti di consulenza giuridica (...)”*, distaccandosi espressamente dalla vincolatività dello stesso e da intendersi pertanto come meri indirizzi generali che fungono da ausilio all'interpellante.

In questo senso si è espressa la Regione Emilia-Romagna, con un ampio e approfondito parere (prot. 536325 del 24/05/2024) relativo alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o stabilimento (...). In tali chiarimenti, l'Ente regionale ha ritenuto di aderire ad una completamente diversa interpretazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla definizione di impianto e/o stabilimento produttivo, per molteplici ragioni:

- Appare del tutto improprio svincolare la definizione di impianto e/o stabilimento produttivo dall'emissione in atmosfera, in quanto lo stesso art. 268 è inserito all'interno del testo di legge nella Parte V (*“norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*), Titolo I (*“prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*); allo stesso modo sarebbe pertanto priva di senso la successiva definizione di *“modifica sostanziale”* dello stabilimento di cui alla lettera m-bis), legata chiaramente ad un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni stesse; quest'ultimo principio è

ulteriormente validato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6071 del 3 settembre 2019, la quale, nell'ambito della controversia legata alla modifica sostanziale di uno stabilimento industriale, chiarisce che le emissioni inquinanti siano requisito imprescindibile della definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente.

- Un medesimo riscontro del MASE ad un interpello ambientale (interpello prot. 106951 del 30/06/2023) relativamente ad un analogo quesito circa la possibilità di considerare stabilimento industriale un impianto di produzione di energia eolica, ha evidenziato che costituisce presupposto per l'individuazione delle aree agricole nel raggio di 500 m da impianti e stabilimenti industriali proprio la presenza di effetti negativi derivanti dall'esercizio delle attività industriali, *in quanto "già vessate dalle immissioni tipiche che provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini"*.

Si ritiene inoltre che, dall'applicazione letterale ed estensiva dell'interpello MASE, verrebbe completamente snaturato il concetto stesso delle c.d. aree idonee previste dal D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., in quanto qualsiasi tipologia di attività, priva di qualsiasi connotazione industriale ed emissiva, potrebbe generare idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Persino l'avvenuta installazione di quest'ultimo potrebbe, per "gemmazione", determinare nuove aree idonee andando avanti con un effetto domino senza soluzione di continuità.

Sul punto il servizio scrivente ritiene pertanto di confermare il precedente parere, reputando che la presenza di emissioni inquinanti siano requisito imprescindibile della definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente, e conseguente presupposto per l'individuazione delle aree agricole nel raggio di 500 m idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.

Tanto rilevato, ed alla luce della disposizione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2 del D. lgs. n. 199/2021, si evidenzia che, in ordine all'adeguatezza o meno degli stabilimenti ed impianti citati nelle osservazioni proposte dalla società istante, quali stabilimenti ritenuti idonei a legittimare l'accoglimento dell'istanza, l'istruttoria svolta a seguito dell'esame delle osservazioni proposte, ha consentito allo scrivente servizio di rideterminare il proprio parere nei termini che seguono.

Nel precedente parere negativo, trasmesso con nota prot. 0001718 del 30/01/2025, lo scrivente servizio aveva ritenuto che gli impianti citati dalla società proponente ai fini del rispetto delle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2011 (*"AMG Assemblaggi di Amoroso Giuseppe"*, sita in via XXV Aprile n. 13/15" e *"Fonderia Artistica de Carli"*, sita in via XXV Aprile n. 37") non potessero configurarsi come impianti industriali rispettosi dei requisiti previsti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006.

L'istruttoria effettuata ha invece permesso di verificare che lo stabilimento della FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L., nelle sedi operative di Via XXV Aprile 37, Volvera (TO), e di Via Rivalta 24 bis, Volvera, risulta essere stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 785-13854/ 2019, la quale comprende, tra i titoli abilitativi, anche *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Secondo quanto riferito, l'immobile di Via Rivalta ospita l'attività di fusione a caldo, essendo quello cui direttamente si riferisce l'AUA prot. n. 785-13854/ 2019. L'immobile di Via XXV Aprile, collocato a poca distanza (e prossimo alle aree dove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) ospita le attività di fusione artistica delle leghe del rame e di altri metalli, con particolare riferimento alla fusione a cera persa.

Al riguardo può dunque ritenersi che l'attività facente capo alla Fonderia Artistica De Carli S.r.l., nelle due citate sedi, faccia parte di un processo produttivo unitario, a prescindere dalla sede al cui interno venga effettuata attività comportante il rilascio di emissioni in atmosfera, potendo i due immobili, collocati a breve distanza tra loro (poco più di 500 metri di distanza) essere intesi come

un unico complesso produttivo unitario, essendo volti ad ospitare delle attività appartenenti a fasi diverse ma facenti parte del medesimo ciclo produttivo aziendale, così come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 268, comma 1, lett. h) del Cod. Ambiente.

Conformemente a quanto illustrato nel punto che precede, pertanto, e diversamente da quanto ritenuto nel precedente parere, la FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L può dunque rientrare tra gli stabilimenti da considerarsi utili per affermare l'idoneità dell'Area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter) n.2., risultando conforme alla definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente.

Richiamati, pertanto:

- l'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2 del D. lgs. n. 199/2021, secondo il quale *“nelle more dell'individuazione delle aree idonee (...), sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (...) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*;
- l'art. 268, comma 1, lettera h), Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che, per quanto riguarda la nozione di “stabilimento”, lo qualifica *“complesso stabile e unitario che costituisce un ciclo produttivo complessivo, soggetto al potere decisionale di un unico gestore, nel quale sono presenti uno o più impianti o sono svolte una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, depositi e spostamenti...”* considerando *“stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”*;

il servizio scrivente del Comune di Volvera, per quanto di competenza, ritiene che siano rispettate le condizioni di procedibilità della PAS in argomento e pertanto, rideterminando il parere precedentemente reso, rilascia parere favorevole.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio**
arch. Iacopo LORETI
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AMBITO E SETTORE: **PARTE II d.lgs 42/2004 e s.m.i – Tutela beni archeologici**
DESCRIZIONE: **Comune:** Orbassano-Volvera **Prov.** TO
Bene e oggetto dell'intervento: Comunicazione SUAP pratica n.12929920960-25092024-1915 - SUAP 2354 - 12929920960 URBA-I 004 S.R.L. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kwp da realizzarsi nei comuni di Orbassano e Volvera (TO) con le relative opere di connessione. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria - Semplificata - Asincrona
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** prot. n. 143056 del 7.10.2024
Protocollo entrata richiesta: 19337 del 7.10.2024
RICHIEDENTE: SUAP Orbassano in delega alla CCIAA di Torino - Società URBA I 004 S.r.l.
PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PER OPERE O LAVORI, art 21 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** valutazioni di competenza

Si fa riferimento alla nota inviata con prot. n. 143056 del 7.10.2024, assunta agli atti con prot. n. 19337 del 7.10.2024, con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'opera in oggetto.

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa, per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica si evince quanto segue:

- è prevista la realizzazione di una nuova cabina di consegna delle dimensioni di 6,7 x 2,5 con prof. di 0.60 e di un cavidotto che complessivamente dovrebbe avere la lunghezza ca 100m di cui 50 sotto strada asfaltata e 50 in terreno non edificato. La realizzazione del nuovo impianto non prevede scotici o scavi sull'area di impianto dei pannelli;
- non sussistono provvedimenti di tutela archeologica o procedimenti di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere, ai sensi del D.Lgs 42/2004; dall'analisi delle carte archeologiche agli atti di questo Ufficio, non risultano segnalati rinvenimenti archeologici nel sito oggetto dell'opera o in immediata prossimità dello stesso;
- l'opera è a carattere privato e non è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di impatto ambientale: pertanto essa non risulta assoggettabile alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 4 e Allegato I.8 e degli art. 6, c. 2 e c. 7 lettera c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

Pertanto, nulla osta all'esecuzione dell'opera per quanto di competenza di questo Ufficio. Tuttavia, - considerato che l'intervento è su terreni non edificati, che ricadono nell'ipotesi di centuriazione romana della città di *Augusta Taurinorum* (odierna Torino), di cui rimangono tracce di frequentazione, come attesta il rinvenimento di un ripostiglio monetale presso Cascina Quarello e l'identificazione di tre pozzi pertinenti ad un insediamento rurale di età romana durante la costruzione dello svincolo di raccordo con la S.P. 142 tra Orbassano e Candiolo (1991), ad una distanza di ca 2 km dal sito oggetto dell'intervento,

si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutte le operazioni di scavo per la realizzazione dell'impianto in oggetto. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 e 518-duodecies del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza

Si inviano distinti saluti.



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Corrado AZZOLLINI
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i*

I Responsabili dell'Istruttoria:

dott. Alessandro QUERCIA (tel. 011.1952445; e-mail alessandro.quercia@cultura.gov.it)

dott.ssa Deborah ROCCHIETTI (tel. 01119524462; e-mail deborah.rocchetti@cultura.gov.it)



Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino (TO) - Tel. +39.011.5220411 - +39.011.19524411
Email: sabap-to@cultura.gov.it - Pec: sabap-to@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-to.beniculturali.it>
CF: 97792120012 - CODICE IPA: GU6670



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
DIVISIONE IV – ISPettorato Territoriale (CASA DEL MADE IN ITALY) DEL PIEMONTE
DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA
EX U.O. III –TO- RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE TELEFONICO

SPETT.LE CITTÀ DI ORBASSANO
SUAP.TO@CERT.CAMCOM.IT

E P.C. URBA-I 004 SRL
URBA004@LEGALMAIL.IT

Pratica: MiMIT -TO/III/GP/2024/128CDS/5345
Rif. Prot. n. 32322 del 07/10/2024

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano, con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera.

Richiedente: URBA-I 004 srl

Convocazione della conferenza dei servizi.

Si fa riferimento alla nota a margine evidenziata, rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato con n. prot. 86119 del 08/10/2024, con la quale codesta Sportello Unico per le Attività Produttive ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 48/2024 (G.U. n.87 del 13.04.2024), sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare viene sostituito l'articolo 56, con conseguente eliminazione del Nulla Osta del Ministero per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate.

In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, vedi fac-simile allegato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale competente di questo Ministero, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall'atto di sottomissione (solo per condutture elettriche).

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 4 dell'art. 56 novellato prevede che il Ministero vigila ed esercita controlli a campione sulla realizzazione dei progetti.

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Infine, il comma 7 precisa che per le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi.



Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive – 00144 ROMA – PEC: dgtel.div08@pec.mimit.gov.it

Si chiede al Responsabile del Procedimento di voler verbalizzare quanto sopra esposto nella conferenza in oggetto.

Distinti saluti.

p. IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Zezza)

Allegato: fac-simile

F.to digitalmente Antonello Langone



Torino, (data pec)

Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
Suap Orbassano
PEC: _suap.to@cert.camcom.it

AMBITO E SETTORE: PARTE II e III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni paesaggistici / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune: **ORBASSANO E VOLVERA - (TO)**
Bene e oggetto dell'intervento: Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5577,84 kWp con relative opere di connessione - pratica n.12929920960-25092024-1915 - SUAP 2354
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta 25/11/2024 – vs prot 182188 del 25/11/2024
Protocollo entrata richiesta: n. **23188** del 26/11/2024
RICHIEDENTE: URBA-I 004 S.R.L – PRIVATO
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004) – avvio del procedimento
DESTINATARIO: Allo Sportello Unico per le Attività Produttive Suap Orbassano - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Considerato che la località interessata dall'intervento non ricade in area tutelata ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004;

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta paesaggisticamente compatibile, per quanto di propria competenza, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento e raccomanda di dare puntuale adempimento alle mitigazioni verdi proposte, chiedendo che siano piantumati tutti elementi di pronto effetto.

Per quanto attiene alla tutela archeologica si conferma quanto espresso con Ns parere prot. n. 21363 del 31.10.2024.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Corrado Azzollini
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Cecilia Castiglioni / dott.ssa Deborah Rocchietti / dott. Alessandro Quercia / geom. Rosaria Demma
(cecilia.castiglioni@cultura.gov.it – deborah.rocchietti@cultura.gov.it – alessandro.quercia@cultura.gov.it)



Palazzo Chiablese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>

**CITTA' DI ORBASSANO**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

III SETTORE URBANISTICA

Viale Regina Margherita 15 – 10043 ORBASSANO (TO) – Cod. Fiscale e P.Iva 01384600019

Tel. 011.9036246, 155, 202, 223, 226, 276 – Fax 011.9040910

<http://www.comune.orbassano.to.it>Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.orbassano.to.itE-mail: urbanistica@comune.orbassano.to.it**PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA N. 322/2024**

Orbassano, lì 30/06/2025

prot. int. *in segnature.xml*

Allo **Sportello Unico**
per le Attività Produttive
– SEDE –

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
RESA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA
(art. 14bis L. 241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA “PAS”, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, PER LA: “COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5.577,84 KWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBASSANO (TO) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE CHE COINVOLGONO ANCHE IL COMUNE DI VOLVERA (TO)” – PRATICA SUAP N. 12929920960-25092024-1915 – ISTANTE: URBA-I 004 S.R.L.

Premesso che:

- con la pratica SUAP in oggetto la società URBA-I 004 S.r.l. (sede legale Via Giorgio Giuliani, 2, 20123 Milano - C.F. e P.I. 12929920960) ha presentato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata [P.A.S.] (articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) finalizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.577,84 kWp da realizzarsi nel Comune di Orbassano (TO) con le relative opere di connessione che coinvolgono anche il Comune di Volvera (TO);
- con nota prot. n. 32322 del 07/10/2024 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della L.241/1990 e s.m.i.;
- sulla scorta degli atti di dissenso acquisiti è stata adottata la determinazione n. 70 del 6 febbraio 2025 di conclusione negativa della conferenza;
- la succitata determinazione ha prodotto l'effetto di rigetto della domanda, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, secondo periodo, della legge 241/90 s.m.i.;

- il soggetto istante, con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, ha presentato alcune osservazioni al Comune di Orbassano riferite anche al mancato avvio del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990 e s.m.i.;
- con nota del Comune di Orbassano prot.n. 9435 del 21 marzo 2025, in riscontro alla nota di cui sopra, si comunicava, ai fini della massima tutela del contraddittorio ed ai fini partecipativi del procedimento della società URBA-I 004 S.r.l., l'accoglimento dell'istanza prodotta, limitatamente agli aspetti inerenti al mancato invio del preavviso di rigetto, precisando che pertanto la Determinazione n. 70/2025 non doveva intendersi quale provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza;
- con nota prot. n. 10998 del 02/04/2025 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della L.241/1990 e s.m.i., per la valutazione delle osservazioni prodotte dalla Società URBA-I 004 S.r.l con nota 26.02.2025 prot.n. 6809, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14 bis della Legge 241/90 s.m.i.;

Dato atto che:

- Il Comune di Volvera, con nota prot. n. 10296 del 30/06/2025, pervenuta pari data tramite lo Suap, ha comunicato gli esiti dell'istruttoria svolta a seguito dell'esame delle osservazioni proposte dalla società istante nei termini che seguono:

"Nel precedente parere negativo, trasmesso con nota prot. 0001718 del 30/01/2025, lo scrivente servizio aveva ritenuto che gli impianti citati dalla società proponente ai fini del rispetto delle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2011 ("AMG Assemblaggi di Amoroso Giuseppe, sita in via XXV Aprile n. 13/15" e "Fonderia Artistica de Carli, sita in via XXV Aprile n. 37") non potessero configurarsi come impianti industriali rispettosi dei requisiti previsti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006.

L'istruttoria effettuata ha invece permesso di verificare che lo stabilimento della FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L., nelle sedi operative di Via XXV Aprile 37, Volvera (TO), e di Via Rivalta 24 bis, Volvera, risulta essere stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 785-13854/ 2019, la quale comprende, tra i titoli abilitativi, anche "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Secondo quanto riferito, l'immobile di Via Rivalta ospita l'attività di fusione a caldo, essendo quello cui direttamente si riferisce l'AUA prot. n. 785-13854/ 2019. L'immobile di Via XXV Aprile, collocato a poca distanza (e prossimo alle aree dove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) ospita le attività di fusione artistica delle leghe del rame e di altri metalli, con particolare riferimento alla fusione a cera persa.

Al riguardo può dunque ritenersi che l'attività facente capo alla Fonderia Artistica De Carli S.r.l., nelle due citate sedi, faccia parte di un processo produttivo unitario, a prescindere dalla sede al cui interno venga effettuata attività comportante il rilascio di emissioni in atmosfera, potendo i due immobili, collocati a breve distanza tra loro (poco più di 500 metri di distanza) essere intesi come un unico complesso produttivo unitario, essendo volti ad ospitare delle attività appartenenti a fasi diverse ma facenti parte del medesimo ciclo produttivo aziendale, così come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 268, comma 1, lett. h) del Cod. Ambiente.

Conformemente a quanto illustrato nel punto che precede, pertanto, e diversamente da quanto ritenuto nel precedente parere, la FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L può dunque rientrare tra gli stabilimenti da considerarsi utili per affermare l'idoneità dell'Area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter) n.2., risultando conforme alla definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente.

Richiamati, pertanto:

- l'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2 del D. lgs. n. 199/2021, secondo il quale “nelle more dell'individuazione delle aree idonee (...), sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (...) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”;
- l'art. 268, comma 1, lettera h), Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che, per quanto riguarda la nozione di “stabilimento”, lo qualifica “complesso stabile e unitario che costituisce un ciclo produttivo complessivo, soggetto al potere decisionale di un unico gestore, nel quale sono presenti uno o più impianti o sono svolte una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, depositi e spostamenti...” considerando “stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”;

il servizio scrivente del Comune di Volvera, per quanto di competenza, ritiene che siano rispettate le condizioni di procedibilità della PAS in argomento e pertanto, rideterminando il parere precedentemente reso, rilascia parere favorevole.”

Alla luce di quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, ed in particolare dell'istruttoria svolta dal Comune di Volvera, in virtù delle osservazioni presentate dal soggetto istante con nota prot. n. 6809 del 26 febbraio 2025, a seguito della quale detta amministrazione ha ritenuto che, diversamente da quanto illustrato nel precedente parere, la FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L. può rientrare tra gli stabilimenti da considerarsi utili per affermare l'idoneità dell'Area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter) n.2., risultando conforme alla definizione di stabilimento ai fini del Codice dell'Ambiente, con la presente si esprime, per quanto di propria esclusiva competenza in ambito edilizio-urbanistico, **parere favorevole** all'intervento proposto con la P.A.S. in oggetto.

Si ricordano tutti gli obblighi e le condizioni/prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli altri soggetti invitati alla Conferenza di Servizi da inserire nel provvedimento finale, a pena di inefficacia, oltre a tutte le incombenze relative alle opere di compensazione, alla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per le opere di messa in pristino, ecc.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Geom. Maurizio Maiolo

(documento sottoscritto con firma digitale)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA

Arch. Paola GOIETTINA

(documento sottoscritto con firma digitale)

Visto:

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE URBANISTICA
Arch. Enzo GRAZIANI

(documento sottoscritto con firma digitale)

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap ORBASSANO in delega alla CCIAA di TORINO

Identificativo nazionale SUAP: 2354

Protocollo: REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0170139 del 09/07/2025

ANTONINI MATTIA

NTNMTT87D07H501S

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.12929920960-25092024-1915 - SUAP 2354 - 12929920960
URBA-I 004 S.R.L.

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ORBASSANO, in relazione alla Sua pratica n.12929920960-25092024-1915
SUAP mittente: Sportello n.2354 - Suap ORBASSANO in delega alla CCIAA di TORINO
Pratica: 12929920960-25092024-1915
Impresa: 12929920960 - URBA-I 004 S.R.L.
Protocollo pratica: REP_PROV_TO/TO-SUPRO 0138602/30-09-2024
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TO/TO-SUPRO 0170139/09-07-2025.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	URBA-I 004 S.R.L.		
Codice fiscale:	12929920960	Provincia sede legale:	MILANO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI
Codice Pratica:	12929920960-25092024-1915

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Graziani	Nome:	Enzo
-----------------	----------	--------------	------

ALLEGATI PRESENTI

det-00421-07-07-2025.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
Allegato-A-prescrizioni.pdf - Allegato A_prescrizioni alla determinazione finale
Allegato-B-pareri.pdf - Allegato B_pareri alla determinazione finale

Sportello Unico per le Attività Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)



1 - SUAP competente

Suap ORBASSANO in delega alla CCIAA di TORINO			
del comune di:	ORBASSANO	Id:	2354
Responsabile SUAP:	Maula	Stefania	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	12929920960-25092024-1915
Protocollo SUAP:	REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0138602 del 30/09/2024
Domicilio elettronico dichiarato:	urba004@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	URBA-I 004 S.R.L.		
Codice Fiscale:	12929920960	Sede legale provincia:	MILANO
Presso il comune di:	MILANO		
via, viale, piazza ...:	GIORGIO GIULINI	n.	2

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	ANTONINI	Nome:	MATTIA
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	Codice Fiscale:	NTNMTT87D07H501S

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	ORBASSANO		
via, viale, piazza ...:	REGIONE BRONZINA	n.	snc

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	
Suap ORBASSANO in delega alla CCIAA di TORINO	
Indirizzo:	VIALE Regina Margherita n. 15 10043 - ORBASSANO (TO)
Altre info:	vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 03 marzo 2011, n. 28)	UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 12929920960-25092024-1915.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 12929920960-25092024-1915.027.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.012.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.040.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.029.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.025.PDF.P7M (Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 12929920960-25092024-1915.010.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.038.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.023.PDF.P7M (Estratto catastale e di P.R.G.C. con evidenziato l'immobile o l'area di intervento)
- 12929920960-25092024-1915.006.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.018.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.021.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.036.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.004.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.035.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.049.PDF.P7M (ID - TECNICO Mattia Antonini)
- 12929920960-25092024-1915.007.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.033.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.047.PDF.P7M (DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE UNMIG)
- 12929920960-25092024-1915.042.PDF (Relazione di asseverazione del progettista)
- 12929920960-25092024-1915.016.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.009.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)

- 12929920960-25092024-1915.014.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.031.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.028.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.041.PDF.P7M (copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 12929920960-25092024-1915.011.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.026.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.024.PDF.P7M (D.U.R.C., dichiarazione dell'organico medio annuo)
- 12929920960-25092024-1915.039.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.037.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.005.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.019.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.022.PDF.P7M (Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento)
- 12929920960-25092024-1915.034.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.003.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.020.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.048.PDF.P7M (ISTANZA - NULLA OSTA ARCHEOLOGICO)
- 12929920960-25092024-1915.032.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.051.PDF.P7M (PROCURA PROCURATORE SPECIALE)
- 12929920960-25092024-1915.017.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.008.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.044.PDF (Elenco enti da coinvolgere in CdS)
- 12929920960-25092024-1915.001.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 12929920960-25092024-1915.015.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.046.PDF.P7M (DISPONIBILITÀ AREA)
- 12929920960-25092024-1915.050.PDF (ID - TECNICO Alessandro Zanini)
- 12929920960-25092024-1915.013.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 12929920960-25092024-1915.002.PDF (Visura Camerale URBA-I004)
- 12929920960-25092024-1915.030.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 12929920960-25092024-1915.045.PDF (CDU ORBASSANO E VOLVERA)
- 12929920960-25092024-1915.043.PDF.P7M (Procura speciale)
- 12929920960-25092024-1915.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	urba004@legalmail.it
--	-----------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	30/09/2024
--------------------	-------------------